

Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell'esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa allegazione dei fattori produttivi del danno. Viene invece accertata la violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c. in materia di anatocismo, e dunque il non corretto computo degli interessi.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Spoleto, in funzione di giudice unico, Dott. XXXX, nella causa civile in primo grado iscritta al n. XXXX R.G.A.C. promossa

DA

XXXX e XXXX, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti XXXX e XXXX, elettivamente domiciliati in XXXX, via XXXX n. XXXX, giusta procura speciale posta in calce al ricorso

- ricorrenti -

CONTRO

XXXX s.p.a., quale procuratore della XXXX s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. XXXX ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in XXXX c.so XXXX, giusta procura speciale a margine del ricorso notificato

- convenuta -

INTERVENUTO

XXXX s.p.a., con sede in XXXX in persona dell'avv. XXXX, quale procuratrice della società XXXX s.r.l., con sede in XXXX munita di apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja del 05/10/1961 e depositata in Italia il 21/12/2007,

rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di intervento, dalla prof. avv. XXXX ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. XXXX, in XXXX via XXXX n. XXXX

- intervenuta -

Conclusioni:

Gli avv.ti XXXX e XXXX concludono come da comparsa depositata il 10 marzo 2007.

L'avv. XXXX conclude come da comparsa depositata il 28 febbraio 2007.

Ha pronunciato mediante lettura all'udienza del 19 maggio 2009, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo

Con ricorso del 25 marzo 2003 XXXX e XXXX producono opposizione alla esecuzione in riferimento all'espropriazione immobiliare intrapresa dalla XXXX s.p.a. denunciando l'indeterminatezza del credito azionato, l'abusiva variazione del tasso concordato, il probabile superamento del tasso soglia previsto in tema di usura, il non corretto computo degli interessi, ed in particolare di quelli moratori, applicati anche sulla quota di interessi convenzionali; denunciano quindi l'eccessivo importo reclamato per competenze afferenti l'atto di precetto; chiedono pertanto la sospensione dell'esecuzione, l'accertamento del debito effettivo, il risarcimento del

danno subito per la consumata violazione degli obblighi di trasparenza e buona fede, abbattendosi infine la somma portata dall'intimazione di pagamento di euro 104,91.

Fissata l'udienza dinanzi al giudice dell'esecuzione, si costituisce l'opposta, chiedendo la reiezione delle domande avverse, salvo aderire alla riduzione delle rivendicate competenze.

Respinta l'istanza di sospensione, sono rimesse le parti per il giudizio di merito, subentrando nuovo difensore degli oppositori all'udienza del 17 novembre 2004.

Disposta consulenza tecnica, e depositata la relazione, all'udienza del 9 gennaio 2007 la causa è ritenuta a sentenza sulle definitive conclusioni in epigrafe trascritte, versando quindi le parti le rispettive difese.

Rimessa sul ruolo, la causa è decisa all'udienza del 19 maggio 2009 dandosi lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; costituendosi con comparsa depositata il 2 aprile 2009 XXXX s.r.l., e, per essa, XXXX s.p.a., quale procuratore della predetta società, resasi cessionaria del credito.

Motivi della decisione

1- L'opposizione attinge sotto diverse angolazioni le ragioni creditorie fatte valere con il pignoramento.

Restano assorbiti, dall'indagine assoluta, i pur evanescenti motivi di cui al primo paragrafo del ricorso, e resta solo da accertare, alla stregua delle conclusioni rassegnate dalle parti, se non siano dovuti interessi di mora sulla quota di interessi cadente nelle rate rimaste insolute.

Orbene, tenuto conto della giurisprudenza formatasi sul punto, non è dubbio che si configuri, per detto aspetto, violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c., di talché va ridotto l'importo da ascrivere ad interessi moratori, alla data dell'intimazione, di euro

250,46, posto che vanno calcolati interessi moratori con decorrenza dalla sesta rata, in aderenza, come accertato dal c.t.u., alle clausole contrattuali.

Aderisce peraltro l'opposta alla riduzione delle competenze rivendicate con l'atto di precetto, adottandosi pertanto conseguente pronuncia.

2- La domanda risarcitoria proposta con il ricorso, oltre che non supportata da precisa allegazione dei fattori produttivi di danno, evoca violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell'esecuzione del contratto, laddove è stata solo richiesta, in sede di espropriazione, somma di poco superiore al dovuto.

3- Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite, considerata l'ampia, non conferente, opposizione avanzata, ed i limiti, invero modesti, nei quali detta opposizione ha trovato accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, da XXXX e XXXX nei confronti della XXXX s.p.a., dato atto della costituzione della subentrata XXXX s.r.l., e, per detta società, della XXXX s.p.a., quale procuratore della predetta cessionaria, così provvede:

in parziale accoglimento dell'opposizione riduce il credito azionato in via esecutiva ad euro 35.316,91; dichiara altresì non dovuto, in relazione al precetto, l'importo di euro 104,91;

dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite.

Così deciso in Spoleto, il 19 maggio 2009.

Il Giudice

Dott. XXXX

